

REGOLAMENTO ELETTORALE

C.S.V. Taranto

Approvato dall'Assemblea dei soci

nella seduta del 12 novembre 2021

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo delle cariche sociali in applicazione delle previsioni di cui allo Statuto e al Regolamento statutario di C.S.V. Taranto.
2. In coerenza con le previsioni di cui all'art. 4 comma 3 e art. 9 comma 2 dello Statuto, il Socio iscritto nel libro degli associati di C.S.V. Taranto da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di:
 - esprimere il proprio voto in Assemblea per eleggere gli organi sociali;
 - candidarsi per ricoprire una delle cariche sociali.
3. Le norme di cui al presente Regolamento possono essere modificate solo secondo le previsioni statutarie.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, relativamente alle procedure operative, si rimanda ad eventuale apposito documento adottato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Informativa elezioni organi sociali di C.S.V. Taranto

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione di tutta la compagine sociale, C.S.V. Taranto provvede a:
 - a) informare i Soci, attraverso la comunicazione di cui all'art. 4 del Regolamento statutario, dell'Assemblea elettiva e delle procedure elettorali, nonché dell'esito delle stesse;
 - b) mettere a disposizione dei Soci, anche attraverso l'Area riservata dopo la sua attivazione, tutta la documentazione utile – modelli di dichiarazione dei candidati, ecc...;
 - c) rendere noto l'elenco delle candidature valide relativamente ai diversi organi sociali al momento dell'Assemblea elettiva.

Art. 3 – Modalità e termini candidature componenti del Consiglio Direttivo (Art.11 comma 4 Statuto)

1. Il numero dei Consiglieri che compone il Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo nella seduta precedente all'Assemblea elettiva e da quest'ultima confermato o ridotto ove si verifichi il caso di carenza numerica di candidati (Art.11 comma 3 Statuto).
2. Il Presidente di C.S.V. Taranto dà comunicazione scritta ai Soci C.S.V. Taranto (artt. 2-4 Regolamento statutario) almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, relativamente al numero di Consiglieri stabilito, nonché alle modalità e ai termini delle candidature.
3. Ciascun Socio in regola con il pagamento delle quote sociali può esprimere una sola candidatura; il candidato deve essere persona fisica che aderisce all'Ente socio e la cui candidatura è deliberata dall'organo competente dello stesso.
4. La candidatura deve essere presentata dal rappresentante legale dell'Ente socio e corredata da: curriculum vitae del candidato dal quale emergano, ai fini del requisito della professionalità (art.11 comma 6 e 21 dello Statuto), le competenze acquisite relativamente al terzo settore (incarichi ricoperti nell'ambito della governance di enti del terzo settore, percorsi formativi, ecc...); copia del

documento di identità in corso di validità; dichiarazione del candidato in cui si attestano i requisiti di cui all'art.11 comma 6 e 21 dello Statuto e all'art. 21 del Regolamento; copia del verbale del competente organo sociale contenente la delibera di candidatura; dichiarazione che descriva sinteticamente il programma rispetto al quale il candidato intende impegnarsi nel corso del suo mandato.

5. Le candidature devono pervenire, tramite PEC o raccomandata A/R, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 al C.S.V. Taranto, che effettua una preliminare verifica formale delle stesse e controlla che i Soci interessati siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
6. Qualora non pervenissero candidature sufficienti rispetto al numero di Consiglieri stabilito, il Presidente di C.S.V. Taranto riapre i termini di presentazione prorogandoli di ulteriori sette giorni, e ne dà comunicazione scritta ai Soci C.S.V. Taranto (artt. 2-4 Regolamento statutario).
7. Qualora, nonostante la riapertura dei termini di cui al comma 5, non dovessero pervenire candidature sufficienti a comporre il Consiglio Direttivo nel numero stabilito dall'Assemblea dei Soci, gli stessi nell'ambito dell'Assemblea elettiva ne prendono atto e deliberano la riduzione conseguente del numero di componenti dell'organo di amministrazione di C.S.V. Taranto nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 comma 3.
8. Le candidature sono considerate valide solo se presentate secondo quanto previsto ai commi precedenti.

Art. 4 – Modalità e termini candidature Presidente (Art.12 Statuto)

1. Per l'elezione del Presidente ciascun Socio può presentare una candidatura secondo le modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo ove applicabili.
2. Il candidato alla Presidenza, che può essere contemporaneamente candidato alla carica di Consigliere, deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.12 comma 4 e 21 dello Statuto e all'art. 21 del Regolamento, nonché di aver ricoperto il ruolo di Consigliere di C.S.V. Taranto per almeno un mandato triennale (art. 12 comma 9).
3. Qualora, nonostante la riapertura dei termini per le candidature, non ne dovesse pervenire alcuna, i Soci in seno all'Assemblea elettiva ne prendono atto e deliberano un periodo di prorogatio degli organi sociali in carica non superiore a 3 mesi.
4. Le candidature sono considerate valide solo se presentate secondo le previsioni di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità e termini candidature Organi di Controllo (Art.13 Statuto)

1. Le candidature per l'elezione di 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti dell'Organo di Controllo, che devono pervenire al C.S.V. Taranto tramite PEC o raccomandata A/R nei tempi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere presentate da un Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ovvero da un professionista esterno.
2. La candidatura presentata dal rappresentante legale dell'Ente socio deve essere corredata da: curriculum vitae del candidato dal quale emergano i requisiti di cui all'art.13 comma 1 dello Statuto nonché specifiche competenze relative al terzo settore; copia del documento di identità in corso di validità; dichiarazione del candidato in cui si attestano i requisiti di cui all'art.13 dello Statuto e all'art. 21 del Regolamento; copia del verbale del competente organo sociale contenente la delibera di candidatura.
3. La candidatura presentata da un professionista esterno deve essere corredata da: curriculum vitae del candidato dal quale emergano i requisiti di cui all'art.13 comma 1 dello Statuto nonché specifiche competenze relative al terzo settore; copia del documento di identità in corso di validità; dichiarazione del candidato in cui si attestano i requisiti di cui all'art.13 dello Statuto e all'art. 21 del Regolamento.
4. La preliminare verifica formale delle candidature viene effettuata dal personale di C.S.V. Taranto.

5. Le candidature sono considerate valide solo se presentate secondo le previsioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6 – Modalità e termini candidature Collegio dei Garanti (Art. 14 Statuto)

1. Le candidature per l'elezione di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio dei Garanti, che devono pervenire al C.S.V. Taranto tramite PEC o raccomandata A/R nei tempi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere presentate da un Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. La candidatura presentata dal rappresentante legale dell'Ente socio deve essere corredata da: curriculum vitae del candidato dal quale emergano, ai fini del requisito della professionalità (art.14 comma 5 e 21 dello Statuto), le competenze acquisite relativamente al terzo settore (incarichi ricoperti nell'ambito della governance di enti del terzo settore, percorsi formativi, ecc...); copia del documento di identità in corso di validità; dichiarazione del candidato in cui si attestano i requisiti di cui all'art.14 dello Statuto e all'art. 21 del Regolamento; copia del verbale del competente organo sociale contenente la delibera di candidatura.
3. La preliminare verifica formale delle candidature viene effettuata dal personale di C.S.V. Taranto.
4. Le candidature sono considerate valide solo se presentate secondo le previsioni di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali sono eletti con voto palese tra i Soci che si candidano a ricoprire tale ruolo nella seduta dell'Assemblea che precede quella elettiva.
2. Il ruolo di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di C.S.V. Taranto e con la candidatura agli organi sociali dello stesso Centro.
3. La Commissione Elettorale svolge tutte le operazioni relative alle elezioni degli organi sociali con il supporto, ove necessario, del personale di C.S.V. Taranto: verifica le candidature pervenute; sovrintende alle operazioni di voto, provvedendo anche a segnalare eventuali contestazioni e/o irregolarità; effettua lo scrutinio pubblico delle schede e redige idoneo verbale delle operazioni di voto e scrutinio e del loro esito. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione opera in modo indipendente, imparziale e trasparente.
4. Per il corretto svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il personale di C.S.V. Taranto mette a disposizione della Commissione Elettorale copia dello Statuto, del Regolamento statutario e del presente Regolamento, la documentazione relativa alle candidature pervenute e quant'altro sia ritenuto utile.
5. Sulle questioni di sua competenza, la Commissione Elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti.
6. Nella riunione di insediamento, che si tiene almeno 5 gg prima dell'Assemblea elettiva, la Commissione Elettorale elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario e procede alla verifica delle candidature pervenute; al termine della seduta ne comunica l'esito al Presidente di C.S.V. Taranto.

Il Presidente, nel caso di esito negativo della verifica delle candidature, ne dà tempestiva comunicazione ai Soci interessati. In caso di contestazioni da parte degli stessi, la Commissione Elettorale dispone di 2 gg per la loro risoluzione sentendo il Collegio dei Garanti; al termine comunica l'esito definitivo al Presidente di C.S.V. Taranto.

Art. 8 – Operazioni di voto e scrutinio

1. L'accreditamento dei Soci partecipanti all'Assemblea elettiva avviene secondo quanto previsto all'art. 9 dello Statuto e all'art. 8 c. 3 del Regolamento.
2. Non è consentito il conferimento di deleghe dopo l'inizio dell'Assemblea elettiva.
3. All'apertura dei lavori dell'Assemblea elettiva, il Presidente presenta ai Soci le candidature valide per i diversi organi sociali e ricorda le modalità di esercizio del voto. Al termine dichiara l'inizio delle operazioni di voto e si procede alla costituzione del seggio a cura della Commissione Elettorale.
4. Al fine di garantire la libertà e segretezza del voto, vengono approntate una o più cabine elettorali o, in alternativa, uno spazio idoneo allo scopo. Allo stesso fine viene predisposta un'apposita urna in cui gli elettori inseriranno le schede contenenti le espressioni di voto.
5. La votazione è a scrutinio segreto e il voto si esprime tramite scheda elettorale prestampata – una per ciascun organo sociale - riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
6. I componenti della Commissione Elettorale, preso atto dei votanti, provvedono a timbrare e siglare le schede elettorali in numero equivalente agli stessi.
7. Al fine di garantire quanto previsto dal D.lgs 117/2017 capo II art.61 comma 1. lettere e) f) nonché la segretezza del voto, laddove riceva dalla Commissione Elettorale indicazioni in tal senso, il Socio è tenuto a specificare nell'apposito spazio della scheda elettorale la forma giuridica dell'ente di appartenenza.
8. La votazione deve avvenire nell'arco di tempo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale. Raggiunta l'ora definita per il termine delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto.
9. I componenti della Commissione Elettorale procedono allo scrutinio delle schede. Sono considerate nulle le schede elettorali che riportano segni o alterazioni che le possano rendere riconoscibili. Sono inoltre considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto stabilito.
10. Ove si ricorra al voto in modalità telematica, si adottano tutte le previsioni di cui ai commi precedenti del presente articolo ove applicabili ovvero procedure specifiche strettamente analoghe.

Art. 9 – Modalità di espressione delle preferenze ed elezioni

1. Il Socio esercita il suo diritto di voto esprimendo le preferenze come di seguito riportato per ciascun organo sociale:
 - a) Consiglio Direttivo - fino ad un massimo di un terzo del numero dei membri da eleggere, arrotondato all'unità più vicina;
 - b) Presidente – una sola preferenza;
 - c) Organo di Controllo –due preferenze;
 - d) Collegio dei Garanti –tre preferenze.
2. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per preferenze valide ottenute, risultano eletti:
 - a) Consiglio Direttivo – i primi candidati più suffragati nel numero precedentemente stabilito dall'Assemblea, tenendo conto che il numero minimo di preferenze indispensabile per essere ritenuti eletti è 5 (cinque) e che, compatibilmente con le candidature pervenute, deve essere salvaguardata la rappresentanza di genere in misura non inferiore al 30%;
 - b) Presidente – il candidato con il maggior numero di preferenze ottenute;
 - c) Organo di Controllo – i primi due candidati con il maggior numero di preferenze costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti;
 - d) Collegio dei Garanti - i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti. L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.
3. Qualora risulti eletto un numero di Consiglieri inferiore a quello stabilito ma almeno pari ai due terzi, si insediano gli organi sociali neo-eletti e si procede all'integrazione del Consiglio Direttivo con nuove elezioni da tenersi nella prima Assemblea utile.
4. In caso di parità di preferenze fra due o più candidati si ricorre al ballottaggio tra loro.

5. Il ballottaggio viene effettuato nell'ambito della medesima Assemblea elettiva ricorrendo alle modalità di voto di cui al presente Regolamento. Il Socio in caso di ballottaggio può esprimere una sola preferenza. Nella eventualità di ulteriore parità tra i candidati, risulta eletto il candidato più giovane, fatta eccezione per la carica di Presidente per la quale risulta eletto il candidato che ha ricoperto la carica di consigliere per un numero maggiore di mandati. Il mandato da Presidente vale doppio.
6. I candidati eletti vengono proclamati dal Presidente dell'Assemblea.
7. I candidati eletti sono, quindi, chiamati a esprimere, nell'ambito dell'Assemblea elettiva, formale accettazione della carica e delle connesse responsabilità di cui all'art. 28 del Codice del Terzo Settore ove applicabile.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE FRANCESCO RIONDINO

